



Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani

A.C. 1768

Nota di verifica n. 249
29 settembre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1768
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017
Relatore per la Commissione di merito:	Quartapelle Procopio
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	A decorrere dal 2021
Art. 3 disegno di legge di ratifica	4.890 ogni quattro anni

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo XII: disciplina l'istituzione di una Commissione mista, composta da funzionari di entrambi i Paesi e, ove necessario, da esperti cinematografici. La Commissione ha compiti di vigilanza ed esamina eventuali proposte di modifica da apportare all'Accordo. Si riunisce con cadenza biennale, alternativamente in Italia e in Messico, o in un altro Paese scelto congiuntamente dalle Parti. Possono essere indette riunioni straordinarie.	La relazione tecnica quantifica gli oneri dell'Accordo relativi all'articolo XII, in cui si prevede l'istituzione di una Commissione mista, composta, per l'Italia, da tre funzionari dell'area dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali, esperti nel settore cinematografico. La Commissione si riunisce ogni due anni alternativamente in uno dei Paesi contraenti. Gli oneri per lo Stato italiano sono rappresentati dall'invio di tre funzionari dell'area dirigenziale italiana in Messico ogni quattro anni, a partire

dal 2021, nell'ipotesi che nel primo anno (2019) la Commissione si riunisca in Italia, per un periodo di 5 giorni:

- pernottamento (euro 120 al giorno per 4 notti per 3 persone) = euro 1.440;
- vitto (euro 60 al giorno per 5 giorni per 3 persone) = euro 900;
- biglietto aereo di andata e ritorno Roma-Città del Messico (euro 850 per 3 persone) = euro 2.550;

TOTALE: **4.890** euro.

Le riunioni straordinarie della Commissione mista costituiscono un'ipotesi puramente eventuale e improbabile. In nessun caso dalla sua eventuale convocazione straordinaria discenderanno oneri per lo Stato poiché essa sarà convocata a Roma, senza oneri di missione per il personale delle amministrazioni interessate. Nel caso in cui fosse convocata a Città del Messico, la partecipazione sarà garantita dal personale dell'ambasciata d'Italia in Messico, senza pertanto alcun onere di missione a carico dello Stato.

Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato è pari a euro 4.890 annui ogni quattro anni a decorrere dal 2021.

Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Le norme dell'Accordo inoltre prevedono:

- l'individuazione dell'obiettivo alla base dell'Accordo (articolo I);
- le autorità competenti responsabili dell'applicazione dell'Accordo (articolo II);
- le disposizioni generali che caratterizzano una coproduzione, precisandone il significato (articolo III);
- le condizioni e i requisiti necessari per l'ammissione ai benefici della coproduzione; in particolare, si fissano le quote percentuali degli apporti finanziari dei coproduttori, che possono variare dal 20% all'80% (articolo IV);
- i luoghi dove possono essere realizzate le riprese ed eseguiti i servizi di doppiaggio e di sottotitolatura (articolo V);
- i termini relativi alla comproprietà dei diritti patrimoniali e all'utilizzo dei negativi, relativamente ai coproduttori (articolo VI);
- le modalità di ripartizione dei proventi tra i coproduttori, conferendo al coproduttore maggioritario il diritto all'esportazione delle opere coprodotte (articolo VII);
- le versioni linguistiche nelle quali realizzare le coproduzioni (articolo VIII);

La **relazione tecnica** non considera le norme.

<ul style="list-style-type: none"> • le modalità da osservare nella presentazione delle opere coprodotte ai festival internazionali (articolo IX); • la possibilità di realizzare coproduzioni cinematografiche con la partecipazione di produttori di altri Paesi con cui l'Italia o il Messico siano legati da un accordo di coproduzione cinematografica o audiovisiva ufficiale (articolo X); • le facilitazioni per l'ingresso ed il soggiorno del personale coinvolto nelle coproduzioni, nonché per l'importazione e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica; • i metodi di risoluzione delle controversie (articolo XIII); • gli obblighi delle Parti relativamente all'osservanza delle norme di diritto internazionale e dell'Unione europea (articolo XIV); • le disposizioni finali (articolo XV). 	
--	--

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 3: dispone che all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo XII, pari a euro 4.890 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che ai fini degli oneri previsti dalla norma, le relative risorse saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, alla missione 1 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", programma 1.11 "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo", centro di responsabilità Direzione generale cinema, azione "Promozione del cinema italiano", capitolo 6030 "Spese per acquisto di beni e servizi", in un piano gestionale di nuova istituzione.</p>

In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda l'equiparazione delle coproduzioni alle produzioni nazionali, ai fini del godimento dei previsti vantaggi, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che tale riconoscimento riguardi l'accesso ai medesimi vantaggi nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. A tal proposito andrebbero acquisiti elementi di valutazione e di conferma.

Con riferimento agli oneri derivanti dall'articolo XII del Trattato (Commissione mista), si prende atto di quanto affermato dalla RT, ma si rileva che tali oneri, essendo direttamente riferibili a spese di missione, sono generalmente espressi in termini di previsione di spesa, in quanto non comprimibili nell'ambito di un limite massimo di spesa.

Inoltre, in merito all'eventuale convocazione straordinaria della Commissione mista, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui l'adempimento potrà essere svolto a invarianza di risorse; pertanto sul punto non si formulano osservazioni. Riguardo alla modulazione temporale dell'onere si rinvia alla successiva sezione, relativa ai profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 3 del presente disegno di legge fa fronte all'onere derivante dall'articolo XII dell'Accordo oggetto di ratifica, pari a 4.890 euro annui ogni quattro anni a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento

del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021.

Al riguardo, nel rilevare che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità anche in relazione al triennio 2020-2022, appare necessario - in considerazione del tempo trascorso dalla presentazione del disegno di legge avvenuta lo scorso anno - aggiornare la copertura finanziaria riferendola al fondo speciale relativo al triennio 2020-2022. Inoltre, al fine di consentire la verifica della corretta determinazione della decorrenza dell'onere medesimo, appare necessario che il Governo confermi che la prima riunione della Commissione mista istituita ai sensi dell'articolo XII dell'Accordo avrà luogo in Messico nell'anno 2021.

Ciò posto, si rileva che l'onere derivante dall'articolo XII dell'Accordo oggetto di ratifica, essendo direttamente riferibile a spese di missione, dovrebbe essere piuttosto espresso in termini meramente previsionali, in quanto non comprimibile nell'ambito di un limite massimo di spesa. In tale quadro, si segnala pertanto la necessità, in linea con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio in occasione dell'esame di disegni di legge di ratifica i cui oneri presentavano analoghe caratteristiche, di riformulare il citato comma 1 dell'articolo 3 nel senso di specificare che si tratta di un onere "valutato in", anziché "pari a", come attualmente previsto dal testo in esame. Sul punto appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.